



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 21.2014

Seregno, 4 dicembre 2014

OMAGGI NATALIZI

In occasione delle feste natalizie, i datori di lavoro solitamente corrispondono degli omaggi a dipendenti e clienti. Si ricorda che con decorrenza dal 13 dicembre 2014 (*) è stato elevato il limite per poter detrarre l'iva sugli omaggi a € 50,00 unitario. Per gli acquisti fino a tale data la detrazione rimane il limite precedente di €25,82. Queste sono le casistiche più importanti:

BENI CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA

In tal caso, occorre eseguire una suddivisione per destinatari degli omaggi:

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini della deduzione dei costi:

- i costi relativi agli omaggi di importo unitario fino ad € 50,00 (considerato al lordo dell'IVA indetraibile), sono qualificati come spese di rappresentanza, e sono integralmente deducibili;
- i costi relativi agli omaggi di importo unitario superiori ad € 50,00 possono essere dedotti nel periodo di imposta di sostenimento, se il loro ammontare, insieme a quello delle altre spese di rappresentanza inerenti, è inferiore ai limiti massimi di congruità previsti dal D.M. 19-11-2008 ⁽¹⁾

Ai fini IVA

- omaggi di costo unitario non superiore ad € 25,82 (compreso alimenti e bevande) (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014) la relativa IVA può essere detratta. Tale operazione non costituisce una cessione di beni e non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.);
- omaggi di costo unitario superiore ad € 25,82 (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014) a relativa IVA è indetraibile. Tali operazioni non costituiscono una cessione di beni e non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).

È necessario ricordare che nel caso di acquisto di confezioni di beni, per individuare il limite di € 25,82 euro (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014), qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti. Conseguentemente, in

¹ Sono deducibili nell'anno di sostenimento (esempio 2012), nel limite dell'importo annuo massimo deducibile, ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali:

- Ricavi gestione caratteristica fino a 10.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 1,3%
- Ricavi gestione caratteristica oltre i 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,5%
- Ricavi gestione caratteristica oltre i 50.000.000,00 di euro - l'importo massimo deducibile è pari a 0,1%



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

relazione all'acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 25,82 (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014), ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.

OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI

Ai fini della deduzione dei costi: le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell'art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di euro 258,23.

Ai fini IVA: gli omaggi a favore dei dipendenti non possono essere considerati "spese di rappresentanza" in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

Quindi l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerarsi indetraibile per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dal costo.

Conseguentemente, in applicazione del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

BENI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'IMPRESA

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: ai fini reddituali, gli acquisti dei beni per omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa⁽¹⁾. Risultano quindi applicabili le stesse regole illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto dell'attività.

Ai fini IVA: la distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività, continua ad avere rilevanza ai fini IVA nel caso di cessione gratuita. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta. Questo significa che l'IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, ma la cessione anche a titolo gratuito (omaggio) costituisce sempre cessione di beni e deve essere fatturata con le seguenti modalità:

- 1) Autofattura per ogni singola cessione o per tutte quelle del mese con l'indicazione del: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) aliquota IVA; (iii) annotazione "autofattura per omaggi". L'autofattura va annotata nel registro fatture emesse.
 - 2) Tenuta Registro omaggi, dove va indicato: (i) prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; (ii) imposta IVA distinta per aliquote. Il totale del registro va riportato nel registro fatture emesse entro il termine per effettuazione liquidazioni.
 - 3) Normale fattura in cui esercitare o meno il diritto di rivalsa secondo l'articolo 18, comma 3, D.P.R. 633/72.
- Se viene esercitata la rivalsa, chi riceve l'omaggio potrà portarla in detrazione, salvo che l'importo sia oggettivamente indetraibile.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OMAGGI DI BENI AI DIPENDENTI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: le erogazioni liberali, fatte alla generalità dei dipendenti, sono interamente deducibili, ai sensi dell'art. 95, TUIR, rientrando tra le spese di prestazioni di lavoro e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo di € 258,23 alle condizioni sopra dette.

Ai fini IVA: l'IVA sui beni rientranti nella propria attività è sempre detraibile, salvo nel caso in cui si sia scelto di non detrarre l'imposta sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

GLI OMAGGI DEI PROFESSIONISTI

OMAGGI DI BENI A CLIENTI/FORNITORI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Ai fini IVA: per gli omaggi di costo unitario non superiore ad € 25,82 (compreso alimenti e bevande) (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014) la relativa IVA può essere detratta, salvo la scelta di non detrarre l'imposta sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

Per gli omaggi di costo unitario superiore ad € 25,82 (compreso alimenti e bevande) (€ 50,00 dal 13 dicembre 2014) l'IVA risulta indetraibile.

OMAGGI DI BENI A DIPENDENTI

Ai fini delle Imposte sul Reddito: per i lavoratori autonomi, a prescindere dal valore unitario del bene oggetto di omaggio, i relativi costi costituiscono spese deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento del costo, in quanto considerate spese per prestazioni di lavoro.

Ai fini IVA: l'IVA è indetraibile, in quanto non inerente.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

(*) Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014